

STATUTO

"PSYCHO HILL APS"



PREMESSA

L'associazione di promozione sociale PSYCHO HILL APS, costituita in Arezzo il 12/03/2024, redige il proprio statuto a norma del Dlgs 117/2017 (codice del terzo settore) e sue successive modifiche.

ART. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE

Psycho Hill APS ha sede legale nel comune di Arezzo. La variazione della sede legale nell'ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria.

L'acronimo APS acquista efficacia con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts).

L'associazione ha durata illimitata nel tempo e opererà prevalentemente nel territorio della regione Toscana.

ART. 2 – SCOPO, FINALITÀ E ATTIVITÀ

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del codice del terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura, della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

k) organizzazione e gestione attività turistiche di interesse sociale, culturale o

religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

n) cooperazione allo sviluppo ai sensi della legge 11 agosto 2014 n. 125 e successive modificazioni;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata

mediante la realizzazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle seguenti azioni:

- Attività culturali artistiche o ricreative con finalità sociali quali:
 - cicli di incontri, workshop, convegni, seminari, mostre, proiezioni di video e film;
 - attività performative di diversa natura, con un particolare sguardo all'attività musicale (spettacoli teatrali e trattenimenti musicali, concerti, contest, rassegne, festival) alla ricerca e all'interazione fra arti tradizionali e contemporanee, e alla fusione fra i linguaggi, utilizzando tali discipline come veicoli interculturali e di promozione sociale atte a favorire lo scambio fra individui, associazioni e gruppi di provenienze e/o culture locali diverse, di diverse abilità ed estrazioni sociali per incentivare la socialità, l'integrazione e l'inclusione;
 - laboratori di attività espressive ed artistiche (graffiti, pittura, scultura, installazioni);
 - laboratori multimediali (fotografia, video, registrazione sonora, produzioni audio e musicali)
- Attività di sensibilizzazione dell'opinione pubblica ai valori dell'anti-discriminazione, solidarietà, partecipazione e accoglienza verso le persone deboli o svantaggiate attraverso momenti aggregativi e iniziative di carattere solidaristico, culturale, ambientale, educativo realizzate con enti locali, mondo non-profit, parti sociali.

- Attività di animazione quali:
 - Proposte per il tempo libero, rivolta a gruppi, famiglie, giovani associazioni di volontariato e a comunità in genere (giochi di gruppo, feste e cene sociali);
 - Laboratori, progetti di formazione, progettazione, ricerca-azione e sperimentazione per tutte le età (educazione ambientale ed interculturale, educazione alla pace, allo sviluppo, al rispetto di ogni tipo di differenza e alle pari opportunità, alla cittadinanza globale, ai diritti umani e all'antirazzismo).
- Gestione di centri culturali;
- Attività di formazione dei volontari e degli operatori con specifica preparazione rivolta allo sviluppo delle iniziative promosse dall'associazione;
- Gestione di ludoteche e centri gioco/lettura, case di accoglienza e case famiglia;
- Attività di prevenzione di situazioni di disagio giovanile in ambito locale, mediante iniziative rivolte a giovani, gruppi ed associazioni ed enti operanti nell'ambito della prevenzione del disagio giovanile e dell'integrazione delle persone diversamente abili e dei migranti;
- Attività di turismo sociale come gite, campeggi, campi solari, visite guidate con gestione di centri per il turismo scolastico e non;
- Scambi e campi di lavoro in Italia e all'estero;
- Attività di radiodiffusione sonora e televisiva, via etere, satellite con tecnologia analogica e/o digitale, trasmissione continua in diretta quale il live streaming con ogni mezzo di comunicazione elettronica, mediante diffusione di programmi di contenuto informativo, sociale, culturale, musicale, di attualità, spettacolo e di ogni altro genere -compresa ogni altra attività connessa alla gestione degli stessi – nei limiti di legge consentiti alle emittenti comunitarie;

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a quest'ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'organo di amministrazione. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'associazione, inoltre, può essere regolarmente affiliata o consorzarsi agli

organismi nazionali ed internazionali o alle associazioni con cui intende collaborare.

ART. 3 – GESTIONE DELLE ATTIVITÀ ORGANIZZATE

Per la realizzazione delle suddette attività e per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, l'Associazione può collaborare con altri enti del terzo settore e con enti senza fini di lucro nonché con soggetti pubblici e privati. Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese sociali e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro. Per la gestione di tali attività privilegia gli apporti che si basano sulle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite, senza fini di lucro, neanche indiretti e si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

ART. 4 VOLONTARI E PERSONALE RETRIBUITO

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. La loro attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e preventivamente stabilite dall'associazione, anche con i criteri di cui all'articolo 17 comma 4 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. -L'associazione iscrive in un apposito registro i volontari. Tutti i volontari devono essere assicurati contro le malattie e gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Per la gestione delle attività organizzate l'Associazione può ricorrere inoltre a prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, o di lavoro dipendente, anche dei propri associati quando ciò sia necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie, nei limiti di quanto previsto dall'art. 36 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 5 – I SOCI

Sono ammesse all'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

Tutti i soci dell'associazione aderiscono conseguendo la tessera sociale. Hanno i seguenti diritti:

- Eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- Esaminare i libri sociali con preavviso scritto al presidente di almeno 15 giorni;
- Essere informati sulle attività dell' associazione e controllarne l'andamento;
- Frequentare i locali dell'associazione;
- Partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- Concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- Essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio direttivo.

ART. 6 – AMMISSIONE

Gli aspiranti soci devono presentare domanda di ammissione al consiglio direttivo menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita insieme all'attestazione di accettare ed attenersi allo statuto, al regolamento interno e alle delibere degli organi sociali. Il consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. Entro 30 giorni dalla presentazione il consiglio direttivo prenderà in esame la domanda di ammissione e delibererà sulla stessa. La delibera di ammissione sarà comunicata al socio e annotata nel libro soci. L'interessato in caso di non ammissione può fare ricorso all'assemblea nel termine di 30 giorni dal provvedimento motivato di rigetto. La medesima deciderà nella prima seduta utile.

ART. 7 – RECESSO ED ESCLUSIONE DELL'ASSOCIATO

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'Assemblea. La qualifica di socio si perde per :

- Decesso;
- Mancato pagamento della quota sociale;
- Espulsione.

L'assemblea ha la facoltà di intraprendere azioni disciplinari nei confronti del socio mediante (a seconda dei casi) richiamo scritto, sospensione temporanea, espulsione

per i seguenti motivi:

- Grave inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli organi;
- L'appropriazione indebita di fondi sociali, atti, documenti o altro di proprietà dell'associazione.

La deliberazione di richiamo scritto, di sospensione temporanea, di espulsione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni all'assemblea.

ART. 8 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione Psycho Hill APS sono:

- L'assemblea
- Il consiglio direttivo
- Il presidente
- Il vicepresidente
- Il tesoriere
- L'organo di controllo e il revisore dei conti se obbligatori per legge.

ART. 9 – L'ASSEMBLEA

L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci che siano in regola con il pagamento della quota associativa. Ogni socio dispone di un voto in assemblea. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento, trasformazione, fusione, scissione dell'associazione e la devoluzione del patrimonio. È ordinaria in tutti gli altri casi. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio di esercizio, dal Presidente dell'Associazione tramite avviso scritto nel periodo che va dal 1° gennaio al 30 aprile. È inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il consiglio direttivo lo ritiene necessario. L'assemblea straordinaria viene convocata quando necessaria tramite avviso scritto, dal presidente o da almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto. L'assemblea deve avere luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta. L'assemblea è presieduta dal Presidente o Vicepresidente e dal segretario eletto tra i presenti.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del

giorno, spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

Si può prevedere l'intervento all'Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.

ART. 10 – L'ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria è validamente costituita alla presenza della metà più uno dei soci e delibera a maggioranza semplice (la metà più uno dei voti). In seconda convocazione invece l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno. Sono ammesse deleghe nelle assemblee fino a tre per socio.

ART. 11 – L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea straordinaria è validamente costituita per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto o al regolamento interno, sulla trasformazione e fusione dell'associazione alla presenza di almeno 2/3 dei soci con diritto di voto e il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti. In seconda convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti. Per lo scioglimento è necessario il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei soci.

ART. 12 – I COMPITI DELL'ASSEMBLEA

I compiti dell'assemblea sono:

- Approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
- Definire e convalidare gli indirizzi generali dell'associazione;
- Eleggere il consiglio direttivo;
- Eleggere il presidente;
- Eleggere il vicepresidente;
- Eleggere il tesoriere;
- Eleggere l'organo di controllo e il revisore dei conti, se obbligatori per legge;
- Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;

- Deliberare sull'esclusione degli associati;
- Approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- Deliberare sulle modifiche allo Statuto e all'atto costitutivo;
- Deliberare lo scioglimento, la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- Deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dalla Statuto alla sua competenza.

ART. 13 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il numero dei consiglieri può essere compreso da un minimo di tre ad un massimo di 15 compreso presidente vicepresidente e tesoriere e resta in carica due anni.

Rientra nella competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- Eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- Formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- Predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- Predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- Deliberare l'ammissione degli associati;
- Deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- Stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative ;
- Curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione ad essa affidati.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate: si applica l'art. 2382 Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

La convocazione dell'Organo di amministrazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora, l'ordine del giorno, spedita almeno 5 giorni prima della data fissata per il suddetto Organo.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione

sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si può prevedere l'intervento all'Organo di amministrazione anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'amministratore che partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 14 – L'ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dal Codice del Terzo settore e della Legge. I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. Nei casi previsti dal Codice del Terzo settore, l'Organo di Controllo, purché composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro, può esercitare inoltre la revisione legale dei conti.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di Controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla legge, l'associazione deve nominare un Revisore Legale dei conti o una Società di Revisione legale iscritto nell'apposito registro.

ART. 15 – LE CARICHE SOCIALI

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione, è responsabile di ogni

attività dello stesso, convoca e presiede l'Assemblea e il consiglio direttivo. Dura in carica 2 anni.

Il vicepresidente coadiuva il presidente e cura l'aspetto organizzativo dell'associazione e, in caso di impedimento del presidente, ne assume le mansioni. Dura in carica 2 anni.

Il tesoriere tiene il bilancio e predispone bilanci preventivi e consuntivi, stipula gli atti e i contratti inerenti le attività sociali insieme ai soci coinvolti e interessati. Ha la responsabilità diretta della cassa e provvede ai vari acquisti, previo mandato specifico. Dura in carica due anni.

Il segretario è responsabile della redazione dei verbali nelle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, che provvede a trascrivere negli appositi libri sociali, nonché della gestione dei dati personali di tutti i soci nel rispetto della legge 675/1996 e successive modifiche ed integrazioni. Egli inoltre ha la funzione di aggiornare il libro dei soci e, in generale, tutti i libri ed i registri sociali, nonché di verificare la regolarità della costituzione e della convocazione dell'Assemblea dei Soci e la validità delle deleghe conferite.

ART. 16 – PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio sociale dell'associazione, utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (art.8 comma 1 D.lgs 117/2017), è indivisibile ed è costituito da:

- Beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione;
- Fondo di riserva e proventi del tesseramento sociale;
- Contributi degli aderenti e/o di privati;
- Contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- Contributi di organismi internazionali;
- Donazioni e lasciti testamentari;
- Rimborsi derivanti da convenzioni;
- Entrate derivanti da attività secondarie e strumentali di cui all' art. 6 e da raccolta fondi di cui all'art. 7 del Codice di Terzo Settore;
- Ogni altro tipo di entrate ammesse dal Codice del Terzo Settore.

ART. 17 – IL BILANCIO

Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni

anno e deve essere approvato dall'assemblea dei soci entro il 30 aprile successivo e depositato nel runs nei termini stabiliti dalla legge .

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 100 Mila euro annui l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 1 mln di euro annui l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicare nel proprio sito internet il *bilancio sociale*.

ART. 18 – LO SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

La decisione motivata di scioglimento dell'associazione deve essere presa da almeno $\frac{3}{4}$ dei soci aventi diritto al voto.

L'assemblea delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio che, dedotte le passività, verrà devoluto previo parere positivo all'ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 19 – LIBRI SOCIALI

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- Libro verbali assemblee;
- Libro verbali consiglio direttivo;
- Libro degli associati;
- Registro dei volontari non occasionali;

- Registro di prima nota di cassa

ART. 20

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si osservano le disposizioni del Codice del Terzo Settore e sue successive modifiche e in quanto compatibili quelle del Codice Civile

IL PRESIDENTE

Gaia Belli

IL SEGRETARIO

[Signature]

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI AREZZO

Registrato il 20/03/2024
N. 369 Vol. _____ Serie 3
Percetti Euro 200,00